

Delibera 202/99 (adottata il 28 dicembre 1999)

DIRETTIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ RELATIVI ALLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE G) ED H) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

(Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 28 dicembre 1999,
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37 del medesimo articolo 2, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) del medesimo articolo 2, comma 12;
 - l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
 - l'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa elettrica con il metodo del *price-cap*, faccia tra l'altro riferimento ai recuperi di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati per un periodo almeno triennale;

- con delibera 31 luglio 1997, n. 81/97 (di seguito: delibera n. 81/97), l’Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/95, in tema di qualità del servizio dell’energia elettrica;
- Visti:
 - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- Visti:
 - la delibera dell’Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99) recante la definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
 - il documento “Rapporto sulla qualità del servizio elettrico nel 1997” approvato dall’Autorità in data 24 novembre 1998 (PROT. AU/98/218);
 - il documento “Risultati dell’indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas” approvato dall’Autorità in data 24 novembre 1998 (PROT. AU/98/217);
 - il documento “Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato” approvato dall’Autorità in data 4 agosto 1999 (PROT. AU/99/175);
 - il documento per la consultazione “Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica” approvato dall’Autorità in data 24 novembre 1999 (PROT. AU/99/275);
 - il documento per la consultazione “Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell’energia elettrica ai clienti vincolati” approvato dall’Autorità in data 27 novembre 1999 (PROT. AU/99/278);

- Considerato che:
 - il livello medio nazionale della continuità del servizio, ottenuto come media ponderata dei livelli di continuità registrati nelle diverse parti del Paese utilizzando come fattore di ponderazione il numero di utenti, evidenzia oggi un ritardo strutturale rispetto ad altri Paesi europei comparabili all'Italia per struttura geografica e demografica, come la Francia e la Gran Bretagna;
 - sussistono differenze rilevanti tra le diverse regioni del Paese sotto il profilo della continuità del servizio elettrico e, in generale, le regioni situate nel Nord presentano livelli effettivi di continuità mediamente migliori di quelli delle regioni situate del Sud del Paese, anche confrontando ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione del territorio servito;
 - la maggior parte delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica subite dagli utenti alimentati in bassa e in media tensione ha origine sulla rete di media tensione;
 - la dinamica dei livelli effettivi della continuità del servizio, quale risulta dai dati acquisiti dall'Autorità per il triennio 1996-1998, evidenzia un miglioramento continuo, seppure con variazioni del tasso annuo di miglioramento;
 - il miglioramento di cui al precedente alinea è stato realizzato in presenza di una struttura tariffaria che non prevede il recupero di costi aggiuntivi relativi al miglioramento della continuità del servizio;
- Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 81/97 e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al sopra richiamato documento per la consultazione "Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", nonché gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, tenute nei giorni 15, 16, 17 e 21 dicembre 1999;
- Considerato che nell'ambito delle suddette consultazioni sono state tra l'altro segnalate le esigenze di:
 - concedere un adeguato periodo di tempo per pervenire a livelli effettivi di continuità omogenei tra ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione;
 - individuare ambiti territoriali distinti per i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, sono previste iniziative di aggregazione tra le imprese distributrici dell'energia elettrica;
 - introdurre specifici meccanismi per depurare le eventuali variazioni annuali dei livelli effettivi di continuità dagli effetti dovuti alla variabilità delle condizioni meteorologiche da un anno all'altro;

- Ritenuto che:
 - la continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica rappresenti, oltre che una componente fondamentale della qualità del servizio, anche un significativo fattore di competitività del sistema produttivo del Paese;
 - sia necessario definire livelli nazionali di riferimento di continuità del servizio uniformi per tutti gli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione, allo scopo di rispettare il principio della tariffa unica nazionale e di evitare discriminazioni tra utenti, e di consentire agli esercenti di distribuire e programmare in modo equilibrato e certo gli investimenti occorrenti a ridurre il numero e la durata delle interruzioni del servizio;
 - il miglioramento rilevato nel triennio 1996-1998 debba essere considerato come rappresentativo di un “miglioramento tendenziale” dovuto a cambiamenti tecnologici, organizzativi e strutturali del servizio di distribuzione dell’energia elettrica che non può trovare riconoscimento in appositi parametri o altri elementi di riferimento tariffario;
 - per consentire agli esercenti di raggiungere nella maggior parte degli ambiti territoriali i livelli nazionali di riferimento nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 sia necessario effettuare recuperi di continuità maggiori di quelli corrispondenti al miglioramento “tendenziale”;
 - i recuperi di qualità di cui all’articolo 2, comma 19 lettera a) della legge n. 481/95 siano di conseguenza costituiti dai miglioramenti ulteriori rispetto al miglioramento tendenziale sopra indicato;
 - sia opportuno fare riferimento ai suddetti recuperi di qualità applicando alle imprese distributrici penalità in caso di mancato rispetto dei livelli di miglioramento tendenziale e incentivazioni basate su meccanismi di riconoscimento dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità del servizio, come previsto dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, tali da favorire un rapido processo di miglioramento dei livelli effettivi di continuità per raggiungere i livelli nazionali di riferimento;
 - le interruzioni senza preavviso lunghe siano l’aspetto della continuità del servizio maggiormente rilevante ai fini della valutazione dei recuperi di continuità, e che sia pertanto opportuno rinviare a successivi provvedimenti la regolazione delle interruzioni con preavviso, nonché la definizione di livelli specifici di continuità del servizio per le differenti tipologie di utenza;

- sia opportuno definire la disciplina dei livelli generali di continuità con riferimento agli esercenti e agli ambiti con numero di utenti alimentati in bassa tensione superiore a cinquemila;
- allo scopo di attenuare le possibili variazioni annuali dei livelli effettivi di continuità dovute anche alla variabilità delle condizioni meteorologiche da un anno all'altro, sia opportuno definire l'indicatore di riferimento come la media mobile biennale dei valori annuali effettivi di continuità del servizio, e rinviare l'introduzione di specifiche metodologie atte a depurare le interruzioni dalla variabilità meteorologica successivamente allo svolgimento di ulteriori approfondimenti;

DELIBERA

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;
- c) esercente è l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
- d) media tensione (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
- e) bassa tensione (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;
- f) utente è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione;
- g) utente MT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione
- h) utente BT è il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione
- i) interruzione è la condizione nella quale la tensione ai terminali di consegna dell'energia elettrica per un utente è inferiore all'1% della tensione nominale;

- j) interruzione senza preavviso lunga è l'interruzione di durata superiore a 3 minuti, in tutti i casi in cui gli utenti non siano stati preavvisati con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno;
- k) deliberazione n. 128/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
- l) decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

1.2 Ai fini della presente direttiva si applicano altresì la classificazione delle aree territoriali, la classificazione delle origini e delle cause delle interruzioni, gli indicatori di continuità del servizio e le altre definizioni, contenuti negli articoli 2, 4, 6, 7 e 14 della deliberazione n. 128/99.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi la presente direttiva si applica:
- a) a partire dall'1 gennaio 2000, agli esercenti con numero di utenti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.3 della deliberazione n. 128/99;
 - b) a partire dall'1 gennaio 2001, agli esercenti con numero di utenti BT superiore a 5.000 e non superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.5 della deliberazione n. 128/99.
- 2.2 Per gli esercenti che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n. 128/99, la presente direttiva si applica dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni.
- 2.3 Entro il 31 marzo 2000 gli esercenti di cui al precedente comma 2.1, lettera a), devono fornire all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT, previsti dalla deliberazione n. 128/99, riferiti agli anni 1999 e 1998 e suddivisi per ambiti territoriali, come definiti ai sensi del successivo articolo 3. Gli esercenti diversi da quelli previsti dal precedente comma 2.1, lettera a), devono fornire i medesimi valori, riferiti ai due anni precedenti, entro il

31 marzo del primo anno in cui, per ciascun esercente, si applica la presente direttiva.

- 2.4 Qualora l'Autorità accerti, mediante controlli tecnici, la non validità dei dati forniti dall'esercente ai sensi del comma 2.3, la data di inizio di applicazione della presente direttiva per il medesimo esercente è differita all'anno successivo.

Articolo 3

Ambito territoriale

- 3.1 Ai fini della presente direttiva, l'ambito territoriale è definito come l'insieme delle aree territoriali comunali di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 128/99, servite dallo stesso esercente all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione.
- 3.2 Nei comuni in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli esercenti che servono più del venti per cento degli utenti del comune, costituisce ambito territoriale l'insieme delle aree servite dall'esercente all'interno del comune e aventi lo stesso grado di concentrazione.
- 3.3 Qualora, per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3.1 e 3.2, un ambito territoriale comprenda un numero di utenti BT inferiore a 5.000, l'esercente è tenuto ad unificare tale ambito territoriale ad un altro ambito territoriale avente lo stesso grado di concentrazione della stessa provincia o di una provincia limitrofa. Di tale unificazione l'esercente deve dare comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2000.

Articolo 4

Indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

- 4.1 Ai fini della presente direttiva si definisce come indicatore di riferimento la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utenze BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99.
- 4.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno i è ottenuto come media aritmetica dei valori dell'anno i e dell'anno $i-1$.

Articolo 5

Controlli sui dati forniti dagli esercenti

- 5.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/99, l'Autorità accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalità previste da tale deliberazione, la medesima Autorità provvede a definire, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.
- 5.2 Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma è utilizzato per il calcolo delle penalità, se dovute, previste dal successivo articolo 8, comma 8.5 e degli indennizzi automatici, se dovuti, previsti dal successivo articolo 10, comma 10.1. Gli esercenti per i quali l'Autorità abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto dell'indicatore di riferimento non hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, ai riconoscimenti dei costi previsti dai successivi articoli 8, comma 8.5 e 9, comma 9.3.

Titolo II – Definizione dei livelli generali di qualità relativi a interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Articolo 6

Livelli nazionali di riferimento

- 6.1 Per il periodo 2000-2003, sono definiti i seguenti livelli nazionali dell'indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe, nel seguito richiamati come livelli nazionali di riferimento:
- a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 30 minuti;
 - b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 45 minuti;
 - c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.
- 6.2 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento, calcolati ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.2, e i livelli nazionali di riferimento, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al livello nazionale di riferimento. Qualora la differenza tra il livello effettivo dell'indicatore di riferimento e il livello nazionale di riferimento rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.

Articolo 7

Livello effettivo base e livelli tendenziali

- 7.1 Entro il 31 luglio del primo anno in cui la presente direttiva si applica a ciascun esercente, l’Autorità determina, per ciascun ambito territoriale, il livello effettivo base dell’indicatore di riferimento, applicando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 4.2, ai dati forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 2, comma 2.3.
- 7.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, il livello tendenziale:
- per il primo anno di applicazione della presente direttiva, è ottenuto applicando al livello effettivo base dello stesso ambito territoriale il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello effettivo base, e arrotondando il risultato all’unità;
 - per gli anni successivi, è ottenuto applicando al livello tendenziale dell’anno precedente il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello tendenziale dell’anno precedente, e arrotondando il risultato all’unità.

Tabella 1 – Valori del tasso annuo di miglioramento tendenziale per grado di concentrazione e per fasce dell’indicatore di riferimento

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Tasso annuo di miglioramento tendenziale
fino a 30 minuti	fino a 45 minuti	Fino a 60 minuti	0%
da 31 a 60 minuti	da 46 a 90 minuti	da 61 a 120 minuti	5%
da 61 a 90 minuti	da 91 a 135 minuti	da 121 a 180 minuti	8%
da 91 a 120 minuti	da 136 a 180 minuti	da 181 a 240 minuti	10%
da 121 a 150 minuti	da 181 a 270 minuti	da 241 a 360 minuti	13%
oltre 151 minuti	oltre 271 minuti	oltre 361 minuti	16%

- 7.3 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al precedente comma 7.2, risulti inferiore a quello che si ottiene applicando la medesima procedura al valore massimo della fascia immediatamente inferiore, si assume quest’ultimo come livello tendenziale.
- 7.4 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al precedente comma 7.2, risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di riferimento definito al precedente articolo 6, comma 6.1, si assume come livello tendenziale il corrispondente livello nazionale di riferimento.
- 7.5 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.2 e i livelli tendenziali, si applica una fascia di franchigia pari al 5%

in più o in meno rispetto al valore livello tendenziale. Qualora la differenza tra il livello effettivo dell'indicatore di riferimento e il livello tendenziale rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.

Titolo III – Riconoscimento dei costi sostenuti per recuperi di qualità e indennizzi agli utenti

Articolo 8

Recuperi di continuità del servizio e riconoscimento dei costi sostenuti

- 8.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo 2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, almeno il raggiungimento del livello tendenziale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente l'articolo 7, comma 7.2.
- 8.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero di continuità del servizio dell'anno i è costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno i .
- 8.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuità del servizio è pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno i e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento nello stesso anno i , a condizione che tale differenza risulti maggiore della fascia di franchigia di cui al precedente articolo 7, comma 7.5.
- 8.4 Entro il 31 luglio di ogni anno del periodo 2000-2003, in base ai dati forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 128/99, l'Autorità verifica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio ottenuti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente.
- 8.5 Gli esercenti hanno diritto a un riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa Conguaglio del Settore elettrico, in misura pari a: $REC_{ij} \times POT_{ij} \times C$, dove:
 - a) REC_{ij} è il valore minimo tra il recupero di continuità del servizio come definito al comma 8.3 e la differenza tra livello tendenziale assegnato all'ambito territoriale j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6, comma 6.1, per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;

- b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- c) il parametro C , espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2.

Tabella 2 – Valori del parametro C per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro C (lire/minuto/kW)
fino a 60 minuti	fino a 90 minuti	fino a 120 minuti	800
da 61 a 120 minuti	da 91 a 180 minuti	da 121 a 240 minuti	600
oltre 121 minuti	oltre 181 minuti	oltre 241 minuti	400

Articolo 9

Istanze degli esercenti per l' eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento

- 9.1 A partire dall'1 gennaio 2001, per gli ambiti territoriali che presentano livelli effettivi dell'indicatore di riferimento uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, gli esercenti possono presentare istanza all'Autorità ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.
- 9.2 L'istanza di cui al precedente comma 9.1 è presentata congiuntamente alla comunicazione all'Autorità dei dati di continuità relativi all'anno precedente ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/99. L'esercente che presenta l'istanza è tenuto, in caso di accoglimento della stessa e limitatamente agli ambiti territoriali ai quali l'istanza si riferisce, a corrispondere indennizzi automatici agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento, ai sensi del successivo articolo 10.
- 9.3 L'Autorità determina i costi da riconoscere sostenuti nell'interesse generale per assicurare livelli di qualità uguali ai livelli nazionali di riferimento in misura corrispondente al prodotto $RIF_{2004} \times POT_j \times C$, dove:
- a) RIF_{2004} è la differenza espressa in minuti tra la media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, determinata dall'Autorità come indicato al successivo comma 9.4, e il livello nazionale di riferimento indicato dal precedente articolo 6 per lo stesso grado di concentrazione;

- b) POT_j è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza, e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- c) il parametro C , espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2 di cui all'articolo 8.

9.4 La media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004 è determinata dall'Autorità con il provvedimento di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.

Articolo 10

Indennizzi agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento

10.1 Gli utenti MT e gli utenti BT, appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'Autorità abbia accolto le istanze presentate dall'esercente ai sensi dell'articolo 9 e nei quali non siano rispettati i livelli nazionali di riferimento, hanno diritto a un indennizzo automatico pari a: $MancRisp_{i,j} \times POT_{i,j} \times C \times K$, dove:

- a) $MancRisp_{i,j}$ è la differenza, di segno positivo, tra livello effettivo dell'indicatore di riferimento nell'ambito territoriale j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dall'articolo 6 per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti;
- b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata agli utenti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- c) il parametro C , espresso in lire/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2 di cui all'articolo 8;
- d) il parametro K è il rapporto tra il consumo annuo del singolo utente e il consumo totale dell'ambito a cui l'utente appartiene.

10.2 Gli esercenti corrispondono agli utenti MT e agli utenti BT degli ambiti territoriali interessati gli indennizzi automatici di cui al comma precedente, attraverso la detrazione del relativo importo dalla prima fatturazione utile successiva al 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione utile sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico, il documento di fatturazione deve evidenziare il credito a favore dell'utente relativo all'indennizzo. Tale credito dovrà essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo.

10.3 Nel documento di fatturazione dovrà essere indicata la causale della detrazione come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli nazionali di

riferimento di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione n. 202/99".

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2000.